

RESOCONTI - Nel settore agricolo della coltivazione e della vendita delle mele la crisi è seria

Mele: verrà dichiarato lo stato della crisi

Nel settore agricolo della coltivazione e della vendita delle mele la crisi è seria. Lo è al punto che i sindaci dei cinque maggiori comuni produttori, Zevio, Ronco, Belfiore, Terrazzo e Palù, il prossimo primo ottobre, nell'ambito del convegno organizzato in occasione della 'Festa della mela' di Belfiore, dichiareranno ufficialmente lo stato di crisi.

Gli stock produttivi della mela di montagna dell'anno scorso che si sono aggiunti al raccolto di quest'anno, e la crisi economica che ha investito quasi tutti i settori dell'economia locale sembrano essere le cause principali di questa situazione allarmante per le amministrazioni e demotivante per i lavoratori.

Le cifre parlano da sole: le mele

vengono vendute al costo di 10-18 centesimi al chilo, mentre quelle destinate ai succhi solo 1 centesimo. Claudio Strambini (Pd) ha fatto notare quanto sia preoccupante una società dove un chilo di mele costa quanto un sms.

La crisi del settore ha interessato circa mille aziende agricole e coinvolto 4-5 mila lavoratori stagionali; 1,7 milioni di quintali è invece la quantità di mele raccolte, destinate a essere vendute ad un prezzo di mercato troppo basso rispetto a quello investito per la coltivazione e la raccolta.

Lorenzoni, sindaco di Zevio, sottolinea la scarsa capacità da parte delle amministrazioni comunali di far fronte al problema, e la conseguente necessità di sollecitare altri enti competenti.



Il primo ottobre a Belfiore si discuterà una strategia per uscire dalla crisi.

Lorenzoni propone agli agricoltori di aggregarsi, e lo fa attraverso un confronto con le altre regioni:

"A Verona la cooperazione è al 20%, mentre a Trento e Bolzano raggiunge il 90%, e per vendere una produzione di 14 milioni di quintali conta solo quattro uffici commerciali, mentre da noi ce ne sono una marea".

Renzo Guglielmoni ha addirittura suggerito di annullare la mostra della mela di Zevio, programmata per la seconda domenica di ottobre, affermando che "più che una festa sarà un funerale".

Ribatte Antonio Strambini, assessore alle manifestazioni: "Contrariamente agli scorsi anni, agli

agricoltori è tornata la voglia di mettere in passerella le loro mele", e gli fa eco il sindaco che sottolinea l'impossibilità di annullare l'evento a causa degli impegni già presi con la manifestazione itinerante 'Provincia da scoprire' organizzata dai Palazzi Scaligeri.

Quest'anno più che mai è attesa la presenza di Giancarlo Galan, governatore del Veneto, che però non ha ancora confermato la presenza.

Anche in questo campo una cooperazione convinta può rivelarsi l'arma vincente, ma occorre l'impegno di tutti, dagli agricoltori ai consumatori, dai gradi più bassi ai vertici delle amministrazioni pubbliche.

Federica Valbusa



dalla parte del consumatore

Ufficio incompetente? L'accertamento fiscale è nullo

L'accertamento fiscale effettuato da un ufficio dell'Agenzia delle Entrate non competente per territorio determina un atto illegittimo.

Sono queste le conclusioni a cui è giunta la sezione 46° della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (sentenza n. 149 del 17.04.2009; visibile sul sito www.studiolegalesances.it - sez. Documenti), la quale ha annullato una cartella emessa a seguito di un accertamento effettuato da un ufficio che aveva agito al di fuori della propria circoscrizione.

In merito, è bene chiarire che ogni ufficio dell'Agenzia delle Entrate può esercitare i propri poteri di verifica e accertamento solo nei confronti di quei contribuenti aventi domicilio fiscale all'interno del territorio di sua competenza.

Per capire meglio tale concetto occorre leggere attentamente due articoli del DPR n.600/73,

ossia l'articolo 31, intitolato "Attribuzioni degli uffici delle imposte" e l'articolo 58, intitolato "Domicilio fiscale".

Tali disposizioni, infatti, prevedono che gli uffici dell'Agenzia delle Entrate "controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti provvedono alla liquidazione delle imposte ... provvedono all'irrogazione delle pene pecuniarie" (art. 31, comma 1), chiarendo inoltre che la competenza spetta "all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione ..." (art. 31, comma 2).

Ai fini, quindi, della competenza è importante comprendere il concetto di domicilio fiscale del contribuente, il quale per le persone fisiche corrisponde in genere al "comune nella cui anagrafe sono iscritte" (art. 58, comma 2), mentre per le persone giuridiche - anche qui tranne casi particolari - coincide con il

"comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa ..." (art. 58, comma 3).

Proprio considerando tali parametri normativi si è espressa da tempo anche la Suprema Corte, la quale ha chiarito che "l'incompetenza territoriale dell'ufficio tributario che ha proceduto all'accertamento fiscale comporta l'assoluta carenza di potere dell'organo amministrativo e, quindi, un vizio sostanziale e radicale dell'atto di accertamento, che è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento tributario" (sentenza Cassaz. n. 2998 del 27.03.1987).

Alla luce di tali considerazioni, dunque, la contribuente impugnava la cartella di pagamento, grazie alla quale veniva a conoscenza per la prima volta dell'accertamento operato dall'Ufficio (trattasi di liquidazione delle imposte ex art. 36bis del

DPR n. 600/73 e art. 54bis del DPR n. 633/72, relative al periodo d'imposta 2004) e contestava, oltre ad una serie di gravi vizi sia formali che di merito dell'atto, l'incompetenza dell'Agenzia delle Entrate di Milano3, rea di aver effettuato l'accertamento al posto dell'ufficio di Milano6.

A sostegno di quanto eccepito, venivano prodotte in giudizio le dichiarazioni dei redditi passate dove emergeva in modo chiaro che il domicilio fiscale della contribuente già da diversi anni rientrava nella circoscrizione dell'Ufficio di Milano6 (anno accertato 2004; dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio dal 2001 al 2008).

I giudici meneghini, pertanto, non hanno potuto fare a meno che accogliere le doglianze della contribuente e annullare in toto l'atto illegittimo.

Alla luce di quanto illustrato, quindi, è chiaro che sarà onere

del cittadino/contribuente che dovesse ricevere un qualsiasi atto da parte dell'Agenzia delle Entrate o da Equitalia spa verificare attentamente la legittimità dello stesso - in ordine ai profili sopra evidenziati - al fine di valutare l'opportunità o meno di un'azione legale.

Per ulteriori approfondimenti sul tema si consiglia di iscriversi al gruppo di Facebook S.O.S. FISCO (<http://www.facebook.com/group.php?gid=118592553830>).

Il gruppo nasce a seguito dell'esperienza maturata dalla collaborazione dell'Avv. Matteo Sances con la "Libera Associazione Consumatori Europei".

Questo gruppo, in particolare, è sorto con la finalità di fornire informazioni in merito alle principali problematiche dei cittadini nei confronti del fisco.

Avv. Matteo Sances
info@studiolegalesances.it
www.studiolegalesances.it